

Enti Locali
Unioni di Comuni
Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro"

Statuto 31 agosto 2013, n. 2

Modifica dello Statuto dell'Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro approvato con Deliberazione di Consiglio n. 2 del 31.8.2013

STATUTO

dell'UNIONE di COMUNI

“Antica Terra di lavoro”.

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Statuto contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integraz., le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo Unione di Comuni “*Antica Terra di lavoro*”.
2. L'Unione è composta dai Comuni fondatori ossia: San Giovanni Incarico, Rocca D'Arce e Falvaterra, salvo altri Comuni che eventualmente potranno aderire ai sensi del successivo comma 3.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera a maggioranza assoluta l'adesione all'Unione di altri Comuni e, comunque, con il necessario consenso, espresso nel Consiglio dell'Unione, di almeno due dei tre Comuni fondatori della stessa Unione, ossia San Giovanni Incarico, Falvaterra e Rocca D'Arce.

Art. 2 **Finalità**

1. L'Unione di Comuni è Ente locale costituito da più Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'Unione di Comuni “*Antica Terra di lavoro*”, nel rispetto della Costituzione italiana, delle Direttive dell'Unione Europea, delle Leggi statali e regionali e della Carta Europea delle Autonomie locali, promuove la valorizzazione, lo sviluppo e l'integrazione delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della Società civile e dello Stato.
3. L'Unione concorre alla realizzazione degli obiettivi dei Comuni che la compongono, della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea.

Art. 3 **Obiettivi programmatici**

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Comuni che compongono l'Unione;
 - b) razionalizzare ed integrare le funzioni ed i servizi, renderli più efficienti ed efficaci, ottenere economie di scala;

- c) pianificare e programmare gli interventi e la distribuzione delle risorse non in modo disarticolato, ma attraverso criteri di ripartizione che garantiscano l'omogeneità dello sviluppo dei territori dell'Unione e la crescita degli ambiti tipici per motivazioni di ordine geografico, economico, culturale e storico;
- d) promuovere l'integrazione delle attività pubbliche, di interesse pubblico e private e lo sviluppo sistemico dei territori dell'Unione e delle realtà autoctone, favorendo l'effettiva attivazione dei finanziamenti regionali, statali ed europei, l'attribuzione di maggiori punteggi nei piani di ripartizione e la massima valorizzazione delle risorse finanziarie;
- e) valorizzare il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
- f) migliorare la qualità della vita e dell'ambiente;
- g) coordinare i rapporti tra i Comuni dell'Unione promuovendo ogni altra forma aggregativa.

Art. 4

Sede, Stemma e Gonfalone

1. La Sede dell'Unione di Comuni è ubicata nel Comune di San Giovanni Incarico.
2. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone.

Art. 5

Durata

1. L'Unione ha una durata di trenta anni, rinnovabile per lo stesso periodo.

Art. 6

Cessazione e Recesso

1. La cessazione dell'Unione di Comuni avviene o per la scadenza del termine di durata della stessa o a seguito di Deliberazione della maggioranza dei quattro quinti del Consiglio dell'Unione.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con consenso degli altri Comuni aderenti con Deliberazione adottata dal rispettivo Consiglio comunale e il recesso diviene operativo dal 31 dicembre dell'anno in cui viene deliberato.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti, oltre che per le obbligazioni che abbiano effetti permanenti.

Art. 7

Funzioni

1. L'Unione di Comuni esercita, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 le seguenti funzioni:

- a) funzioni inerenti i Servizi di Nettezza urbana e di Smaltimento dei rifiuti;
- b) funzioni inerenti le Attività produttive, industriali, commerciali ed artigianali, con approvazione dei relativi Piani ed attivazione e gestione dello “Sportello Unico”;
- c) funzioni inerenti la promozione e la gestione delle Attività culturali, turistiche ed artistiche;
- d) funzioni inerenti i Servizi ambientali e paesaggistici;
- e) funzioni inerenti la programmazione e l’assetto dei territori dell’Unione con predisposizione di Piani di sviluppo di essi;
- f) funzioni inerenti l’erogazione e la gestione dei Servizi sociali;
- g) funzioni inerenti la progettazione e la gestione di Servizi informatici in rete;
- h) funzioni inerenti i Servizi di trasporto urbano;
- i) funzioni inerenti i Servizi di Polizia Municipale intercomunale;
- j) funzioni inerenti la promozione e la diffusione dell’innovazione organizzativa e tecnologica dei Servizi di competenza comunale;
- k) funzioni inerenti la predisposizione e la gestione dei Corsi di Formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
- l) funzioni inerenti l’attività di pianificazione e progettazione di beni, Opere e Servizi pubblici;
- m) funzioni inerenti l’attività di realizzazione, produzione e gestione di beni, Opere e Servizi pubblici;
- n) funzioni inerenti l’attività di ricerca e di utilizzo di finanziamenti;
- o) ogni altra funzione prevista dalla legge o dai Regolamenti.

2. In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità e l’esercizio delle relative funzioni, l’Unione può:

- a) elaborare, direttamente o attraverso soggetti terzi, progetti e proposte per lo svolgimento dei Servizi e per la produzione e realizzazione di beni ed Opere pubbliche;
- a) affidare a terzi lavori di progettazione, di costruzione e gestione di beni, Opere e Servizi pubblici;
- b) compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, rilasciare fidejussioni e stipulare mutui;

- c) acquisire partecipazioni in Società, Enti o Organismi aventi finalità analoghe o connesse;
 - d) espletare ogni altra attività e funzione ritenute utili e necessarie al perseguimento delle proprie finalità.
3. All'Unione di Comuni possono essere attribuite dai Comuni, con apposita Deliberazione, ulteriori funzioni oltre a quelle elencate nel presente articolo.
4. L'Unione di Comuni, per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo e di ogni altra attività di cui al proprio Statuto, si avvale di risorse, contributi, lasciti, donazioni, finanziamenti, trasferimenti, ordinari e straordinari, diretti ed indiretti, dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione, della Provincia, di altri Enti pubblici e/o privati e dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 8 **Organi**

1. Sono Organi dell'Unione di Comuni il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

Art. 9 **Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati, nonché da due Consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti; i due Consiglieri comunali sono nominati, nel Consiglio dell'Unione, con voto limitato e separato in rappresentanza delle rispettive Maggioranze e Minoranze consiliari ossia dei relativi Gruppi consiliari costituiti e ad esse appartenenti; in caso di parità di voti all'interno dei Gruppi consiliari di Maggioranza o all'interno dei Gruppi consiliari di Minoranza è eletto, nel Consiglio dell'Unione, il Consigliere comunale più giovane di età.
2. Il Consiglio dell'Unione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione.

Art. 10 **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione esercita le competenze previste dal combinato disposto dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 11 **Composizione della Giunta**

1. Il Presidente dell'Unione nomina i membri della Giunta, tra cui il Vice Presidente, scelti tra i componenti del Consiglio dell'Unione, in un numero minimo pari al numero dei Comuni costituenti l'Unione ed in numero massimo come previsto dalla legge per i Comuni aventi lo stesso numero di abitanti, restando ferma la possibilità di scegliere non oltre due Assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio dell'Unione.

Art. 12 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta dell'Unione esercita le competenze previste dal combinato disposto dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 13
Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci o loro delegati dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione di Comuni.

Art. 14
Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione esercita le competenze previste dal combinato disposto dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni altra prevista dalla legge.

Art. 15
Durata in carica degli Organi

1. Il Presidente dell'Unione e la Giunta durano in carica cinque anni, salvo rinnovo.
2. Gli Organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi o fino al rinnovo.
3. Agli Organi dell'Unione di Comuni si applicano le norme di cui al combinato disposto dell'art. 32, comma 5, e del Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integraz..

Art. 16
Revisori dei Conti e Segretario verbalizzante dell'Unione

1. Il Revisore dei Conti è scelto ai sensi delle vigenti norme di legge con il compenso previsto dalle stesse norme.
2. Svolge l'attività di Segretario verbalizzante un dipendente amministrativo dell'Unione a cui non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Art. 17
Norma di rinvio

1. Alla Unione di Comuni "*Antica Terra di lavoro*" si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi previsti per l'Ordinamento dei Comuni, in particolare il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integraz..
2. Alle adesioni all'Unione di Comuni "*Antica Terra di lavoro*" di altri Comuni, diversi da quelli indicati all'art. 1, comma 2, di questo Statuto, avvenute successivamente alla data del 20.9.2006, si applicheranno, anche in deroga alle norme del presente Statuto, le disposizioni contenute nelle rispettive Convenzioni di adesione, disciplinanti le modalità, le forme ed i tempi di appartenenza all'Unione di Comuni degli Enti aderenti.